

Visto il ricorso proposto da **Parte_1**, con il quale chiede “*Voglia l’Illusterrissimo Arbitro Unico nominando, contrariis rejectis, a) accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o comunque l’invalidità, ai sensi dell’art. 2479-ter, co. 3, c.c., della deliberazione dell’assemblea dei soci di [...]*

Parte_2 *adottata in data 1° luglio 2025 (approvazione del bilancio al 31.12.2024), perché assunta in assenza assoluta di informazione del socio Sig. **Parte_1** mai convocato, e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguenza di legge; b) accertare l’illegittimità della condotta descritta in narrativa e, per l’effetto, condannare la convenuta **Parte_2** al risarcimento dei danni subiti dal Sig. **Parte_1** da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.; c) con vittoria di spese e onorari di lite, oltre accessori come per legge».*

rilevato che la formulazione dell’art. 3, comma 2, lett a) del d.lgs 27 giugno 2003 n. 168, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti relativi ai rapporti societari compresi quelli concernenti, si presta a ricomprendere i rapporti tra il socio e la società e l’esercizio dei diritti sociali, ritenuto che l’espressione “rapporti societari” utilizzata dal legislatore, indica qualsiasi rapporto che risolve la propria essenza all’interno della struttura della società,

ritenuto, tuttavia, con riferimento al caso di specie, che l’art. 31 dello statuto stabilisce che “tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all’interpretazione e all’esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in funzione della sede sociale”,

visto che nell’arbitrato societario, quando le parti conferiscono il potere di nomina degli arbitri all’Autorità Giudiziaria, nella specie al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede legale la società, l’autorità giudiziaria è investita di tale potere non direttamente dalla legge ma dalla libera e legittima (in quanto conforme all’art. 34 comma 2 d.lgs. 5 del 2003) norma patti, per cui deve ritenersi non trovare applicazione l’art. 5 d.lgs. 168 del 2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa”,

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla designazione arbitrale,
visto l’art. 810 cpc

PQM

designa, come arbitro l’avvocato Nicola Monticelli mail

Email_1

Si comunichi a parte istante e all’Arbitro nominato

Latina, 03.12.2025

Il Giudice Delegato dal Presidente

Dott.ssa Concetta Serino